



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

ORDINANZA N° 41 in data 12 luglio 2016

Il Capo del Circondario Marittimo di Piombino:

- Vista:** l'istanza presentata dal Comune Di San Vincenzo in data con nota prot. 10158 del 21.04.2011 nella quale venivano presentati il piano ormeggi del porto turistico di San Vincenzo ed il relativo regolamento interno;
- Visto:** l'atto di concessione demaniale marittima n° 12, Registro concessioni n° 113 repertoriato in data 27.12.2005 con il quale il Comune di San Vincenzo ha disciplinato la concessione di una zona demaniale marittima e del relativo specchio acqueo allo scopo di ampliare, ristrutturare e gestire il Porto turistico di San Vincenzo, prevedendo altresì che la gestione degli ormeggi fosse affidata - ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione - ad un soggetto gestore;
- Vista:** la Legge n° 979 del 31 dicembre 1982 recante disposizioni per la difesa del mare;
- Visto:** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112, "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1987 n° 59";
- Visto:** il Decreto Legislativo 182/2003;
- Visto:** il Decreto Legislativo n° 171 del 18 luglio 2005 c.d. "Codice della Nautica da diporto", ed il relativo regolamento di attuazione Decreto 29 luglio 2008;
- Visto:** il Decreto Legislativo n° 152/2006;
- Vista:** la legge regionale 1 dicembre 1998, n° 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112
- Viste:** le Ordinanze n° 71 in data 10.09.2011 e n° 86 in data 01.10.2002 del capo del Circondario marittimo di Piombino;
- Vista:** l'Ordinanza n° 45 in data 25.06.2015 "accosto motonavi da passeggeri presso il porto turistico di San Vincenzo con operazioni di imbarco e sbarco";
- Vista:** l'ordinanza n° 58 in data 17 luglio 2009 "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti del circondario non ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino";
- Tenuto conto:** del foglio prot. 4514 del 05 marzo 2014 con il quale il Comune di San Vincenzo, nella qualità di concessionario demaniale marittimo, al fine di una migliore e più funzionale distribuzione dei posti barca - pur tenendo conto di modifiche non sostanziali e di minima rilevanza rispetto al piano attuale - ne comunica la parziale rimodulazione;
- Considerato:** che le competenze in materia di salvaguardia della vita umana in mare, tutela della pubblica incolumità e sicurezza della navigazione e portuale permangono in capo all'Autorità Marittima;

Visti: gli artt. 17, 28, 30, 36, 45bis, 46, 55, 62, 63, 68, 70, 80, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), nonché gli artt. 24 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);

Visti: gli altri atti d'ufficio;

Tenuto conto: che le occupazioni di specchi acquei portuali e zone demaniali marittime (anche portuali) non possono che essere legittimate esclusivamente dai titoli previsti dal codice della navigazione, stante la natura di demanio necessario dei beni indicati all'art. 28 dello stesso codice ed all'art. 822 del codice civile (in particolare per gli aspetti cui all'art. 24 reg.cod.nav.). Ciò allo scopo di assicurare che la sottrazione all'uso pubblico necessario di quegli stessi beni avvenga in forza di provvedimenti che trovano solo nell'impianto codicistico i presupposti di legittimità ed efficacia, conferendo, al contempo, adeguata tutela anche agli interessi di natura erariale;

Ravvisata: l'opportunità di regolare – oltre che per i principi suindicati – le attività marittime e di sicurezza attinenti la fruizione del porto turistico di San Vincenzo, con riferimento alle procedure ed ai criteri di precauzione anche per quanto attiene la tutela ambientale e la prevenzione antincendio;

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo, a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, il "Regolamento di Sicurezza del porto turistico di San Vincenzo".

Articolo 2

I contravventori alle norme indicate dalla presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso illecito amministrativo e/o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi degli Artt. 1161, 1164, 1168, 1174, 1175 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero dall'Art. 53 comma 3 del Decreto Legislativo 171/2005, e saranno ritenuti responsabili, in via penale e/o civile, per qualsiasi danno procurato a persone o cose.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata anche mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite pubblicazione sul sito www.guardiacostiera.it/piombino.

Articolo 3

L'ordinanza n° 71 del 11.09.2011, indicata nelle premesse, è abrogata.

Piombino, 12 luglio 2016

Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo Ufficio – Art. 19, D.P.R n. 445/2000



Il Comandante
Tenente di Vascello (CP)
Vittorio VANACORE

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO "MARINA DI SAN VINCENZO"

(annesso all'Ordinanza n° 41/2016 in data 12 / 07 / 2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino)

Articolo 1 (definizioni)

Soggetto concessionario: colui che esercita direttamente, dietro corresponsione del canone ex art. 16 reg.cod.nav., la concessione demaniale marittima di cui all'art. 36 cod.nav., a ciò legittimato da previsto titolo e, per i riflessi sulla relativa disciplina, dal regolamento di esecuzione al codice della navigazione.

Soggetto affidatario di attività oggetto della concessione: colui che ha ricevuto dal concessionario, previa autorizzazione dell'Autorità Competente ex art. 45bis cod.nav., la gestione diretta di una o più attività oggetto della concessione (es. *cantiere navale; distributore di carburanti marini; ormeggi; esercizi commerciali; ecc.*).

Utente: soggetto fisico/giuridico ovvero ente al quale è assegnato il diritto d'utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, nonché tutti coloro che, a prescindere dalla titolarità di un posto d'ormeggio, si trovino in porto e richiedano occasionalmente ed a qualsiasi titolo uno dei servizi offerti sul mercato dal concessionario demaniale marittimo o chi per esso, ricomprendendo con ciò qualsiasi attività ricadente nell'area di che trattasi.

Unità: navi, natanti, imbarcazioni, galleggianti, nonché qualsiasi altro mezzo nautico da diporto, pesca o altro, per qualsiasi ragione interagente con la concessione demaniale marittima di che trattasi, e specchi acquei annessi.

Imboccatura del porto e canale di accesso: lo specchio acqueo di atterraggio delle unità in ingresso/uscita dal porto turistico di San Vincenzo, immediatamente prospiciente la perpendicolare alle ostruzioni, individuate dai fanali rosso e verde del porto, ed orientato in direzione Sud-Ovest, così come da planimetria vigente cui fa espresso riferimento il presente Regolamento.

Specchio acqueo e bacino di evoluzione interni: la superficie acquee di bacino protetto, ricomprendente i posti barca così come previsti da relativo piano ormeggi, nonché canali e spazi di manovra, raggi di evoluzione e zone riservate a rifornimento combustibili, ormeggio mezzi di soccorso e sorveglianza; tali aree saranno fruibili in relazione alla profondità del fondale ed ai relativi pescaggi delle unità presenti.

Autorità Marittima: l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino e la Delegazione di Spiaggia di San Vincenzo.

Articolo 2 (ambito di applicazione)

Le norme del presente Regolamento disciplinano – per gli aspetti di competenza dell'Autorità Marittima – la navigazione, l'ormeggio e lo stazionamento di tutte le unità nell'ambito portuale del porto turistico di San Vincenzo e sono rivolte a tutti coloro che usufruiscono - a qualsiasi titolo - di beni, infrastrutture e servizi che ricadono al suo interno, ovvero a chi ivi esercita qualsiasi attività e prestazione di servizi ed opera.

Il concessionario/gestore, i soggetti affidatari di attività oggetto della concessione e gli altri utenti sono obbligati alla sua scrupolosa osservanza ed al rispetto della vigente normativa

di settore, come di ogni altra norma o provvedimento legalmente dato dalle competenti autorità.

Articolo 3 (modifiche al regolamento)

Eventuali modifiche/aggiornamenti del presente Regolamento potranno essere richieste dal concessionario per il tramite dell'Ente Concedente. Il concessionario/gestore dovrà provvedere alla esposizione e divulgazione del presente Regolamento e delle eventuali modifiche che potranno intervenire, anche mediante l'affissione dello stesso nei luoghi di maggior visibilità al pubblico, come con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 4 (adempimenti del concessionario/gestore)

Fermi restanti gli obblighi discendenti dalla concessione demaniale marittima rilasciata, il "concessionario/gestore" è tenuto a garantire:

- a) L'assegnazione degli ormeggi nel rispetto del piano approvato, la manutenzione e la sicurezza degli stessi, l'adozione di tutte le misure necessarie dettate per la salvaguardia della sicurezza della navigazione all'interno degli specchi acquei portuali e dei beni demaniali rientranti in oggetto e scopo della concessione;
- b) Il mantenimento di un registro o piano aggiornato delle unità in transito presenti in porto, compilando e custodendo le schede contenenti le generalità complete del comandante, dell'eventuale equipaggio, delle persone a bordo, i dati principali e le caratteristiche tecniche dell'unità, il periodo di permanenza, il porto di provenienza e la destinazione nonché ogni altra informazione ritenuta utile;
- c) L'assistenza all'ormeggio ed al disormeggio delle unità da diporto;
- d) Il servizio antincendio ed antinquinamento come definito nei successivi articoli;
- e) Il servizio di rifornimento carburante;
- f) La pulizia dello specchio acqueo interno;
- g) Il funzionamento del cantiere navale;
- h) Il servizio di aspirazione acque di sentina e acque nere;
- i) La verifica del corretto funzionamento dei segnalamenti marittimi del porto assicurandone la manutenzione e segnalando senza ritardo all'Autorità Marittima l'avaria degli stessi ai fini dell'emissione dei previsti avvisi ai naviganti;
- j) L'assistenza radio (canale VHF dedicato) e telefonica senza soluzione di continuità;
- k) La rimozione di eventuali unità in stato di abbandono ovvero di unità oggetto di pericolo – anche potenziale – o intralcio alla sicurezza della navigazione e del porto; in tal senso e come statuito al successivo art. 8, potrà essere disposta la rimozione del mezzo e, in caso di inadempienza dell'interessato, il concessionario/gestore potrà procedere autonomamente all'alaggio, con successiva azione di rivalsa nei confronti del proprietario;
- l) il controllo del rispetto, da parte degli utenti del presente Regolamento, delle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento, delle condizioni contenute nella concessione demaniale marittima e nell'eventuale atto di gestione di cui all'articolo 45/bis del Codice della navigazione;
- m) l'intervento, comunicandolo prontamente all'Autorità Marittima per gli opportuni adempimenti di competenza, per ogni situazione che possa

- costituire pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale, ovvero inquinamento o altra situazione emergenziale;
- n) il mantenimento in esercizio di un mezzo nautico idoneamente armato ed equipaggiato per l'eventuale assistenza alle unità in entrata/uscita.
 - o) la sicurezza intrinseca dei sistemi di ormeggio (bitte, anelli, corpi morti e catenarie);
 - p) l'adozione di tutte le misure necessarie dettate per la salvaguardia della sicurezza della navigazione all'interno degli specchi acquei portuali e dei beni rientranti nella concessione, fatti salvi gli obblighi in capo a terzi dettati da norme di legge o da obbligazioni contrattuali;
 - q) l'illuminazione del porto.

Il concessionario/gestore inoltre dovrà:

1. Comunicare a mezzo fax/posta elettronica alla locale Delegazione di Spiaggia, per gli adempimenti di competenza, l'arrivo di unità battenti bandiera non comunitaria, allegando copia dei relativi documenti di bordo, oltre che una scheda riportante i dati principali dell'unità;
2. Assicurare la reperibilità di proprio personale per eventuali situazioni di emergenza 24 ore il giorno.

Articolo 5 (disposizioni relative ai posti ormeggio)

I posti barca sono contrassegnati con un numero; il pontile o la banchina con una lettera per ogni lato; la numerazione è progressiva per ogni lato del pontile/banchina e contrassegnata sul fronte di approdo in modo ben visibile.

I posti di ormeggio dovranno essere impegnati solo dalle unità aventi caratteristiche compatibili in termini di pescaggio, lunghezza, larghezza e possibilità evolutive.

Articolo 6 (disposizioni relative ai posti in transito)

Alle unità in transito dovrà essere garantita una quota di posti non inferiore al dieci per cento dei posti totali; quota comunque prevista da vigente piano ormeggi e destinata perentoriamente a tale fine.

L'utilizzazione dei posti sarà assicurata in forma gratuita per un tempo limitato alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria compresa dalle 08.00 alle 20.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.

Il concessionario/gestore avrà cura di individuare ogni posto riservato al transito, con apposita e ben visibile segnaletica recante la lettera T.

Articolo 7 (Stazionamento in sicurezza)

Le unità devono essere ormeggiate in sicurezza secondo le corrette norme marinarie, con cavi di idonea dimensione e robustezza, a totale cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa e devono essere provviste, in rapporto alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione. Ogni danno eventualmente arrecato alle strutture ed ai sistemi di ormeggio dovrà essere risarcito dall'utente che lo ha provocato.

Tutte le unità che accedono nel porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento. Il concessionario/gestore, qualora sussistano fondati motivi, ha l'obbligo di informare senza indugio l'Autorità Marittima.

Prima di assentarsi dal porto, in particolare per periodi di lunga durata, gli utenti che lasciano la propria unità ormeggiata devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in

ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza; devono altresì lasciare il loro recapito - anche telefonico - e quello di un eventuale custode.

Qualora sia notato che un'unità si trovi in stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni ad altre unità ovvero alle attrezzature portuali, sarà avvisato immediatamente l'utente o l'eventuale custode affinché venga eliminato l'inconveniente.

Se il chiamato in causa non provvede entro i termini all'uopo stabiliti o comunque in caso di urgenza, l'unità potrà essere tirata a secco e messa in sicurezza a spese del proprietario possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

È vietato mettere in moto le eliche con l'unità ormeggiata.

È vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie. Nel caso in cui la Direzione autorizzi il mantenimento in moto dei motori principali, l'unità dovrà essere munita di adatti ripari degli orifizi esterni per lo scarico di acque di raffreddamento, in modo da evitare la proiezione verso altre unità.

Articolo 8 (entrata e uscita dal porto, navigazione in ambito portuale)

L'ingresso in porto è consentito esclusivamente alle unità in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo e al modello dell'unità stessa (con particolare riferimento a pescaggio, dimensioni e capacità evolutive).

Eventuali unità in difficoltà ovvero in avaria, devono richiedere l'ausilio del porto che provvederà a fornire l'assistenza necessaria per l'entrata e l'ormeggio.

Competente ad autorizzare l'ingresso è il concessionario/gestore.

Durante le manovre di entrata ed uscita dal porto ed i vari spostamenti nell'ambito portuale le unità dovranno:

- Seguire la mezzeria del canale d'accesso;
- Tenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità;
- Mantenere una velocità non superiore a 3 (tre) nodi ovvero una velocità di propulsione tale da non provocare moto ondoso, e comunque non superiore a quella di sicurezza intesa come la velocità a cui deve procedere un'imbarcazione in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento (Reg. 6 Colreg 72, Legge 27.12.1977 n° 1085);
- Effettuare la navigazione mediante la sola propulsione meccanica (le unità da diporto aventi propulsione esclusivamente a vela devono navigare in modo da ridurre al minimo i bordi, evitando sempre e comunque di intralciare la navigazione di altre unità);
- Dare precedenza alle unità in uscita;
- Rispettare le indicazioni dei segnalamenti marittimi collocati all'imboccatura del porto ed in ambito portuale;

Articolo 9 (Caratteristica dei posti barca)

Nel porto, la suddivisione dei posti barca è determinata nel piano degli ormeggi, richiamato dal presente Regolamento. Ogni variazione che comporti una modifica sostanziale al piano degli ormeggi approvato, resta vincolata all'esito del prescritto procedimento istruttorio da avviare ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, costituendo variante all'atto di concessione demaniale marittima rilasciato.

Il numero e le dimensioni dei posti barca previsti all'interno del porto turistico sono anche riportati in un apposito elenco costantemente aggiornato dal concessionario/gestore,

opportunamente affisso in un'apposita bacheca posta all'esterno degli uffici del porto turistico

Articolo 10 (manovre delle unità)

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza del presente regolamento e delle norme richiamate in premessa. Il concessionario/gestore potrà disporre il movimento delle unità e gli spostamenti di ormeggio che si palesino necessari in caso di emergenza, per particolari e/o motivate esigenze connesse con l'operatività del porto o per disposizioni dell'Autorità Marittima.

In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, il concessionario/gestore potrà, sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con il proprio personale.

Articolo 11 (Operazioni di rifornimento)

Per le operazioni di rifornimento, da eseguirsi esclusivamente mediante impianto fisso, si rimanda all'Ordinanza n° 86 in data 01 ottobre 2002 – così come richiamata in premessa – che approva il "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Piombino".

È vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento e/o travaso, anche parziale.

Si intendono responsabili delle operazioni di approvvigionamento/rifornimento idrocarburi, il conduttore dell'unità rifornita, il concessionario ed il gestore/operatore della stazione di rifornimento.

Il gestore, in ogni caso, dovrà:

- Assicurare la completa efficienza dell'impianto fisso;
- Essere in regola con la visita ex Art. 49 del Regolamento al Codice della Navigazione;
- Essere in possesso del regolare certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale Vigili del Fuoco;
- Conservare copia dei documenti e dei provvedimenti autorizzativi presso l'impianto di distribuzione;
- Affiggere la segnaletica di sicurezza prescritta comprensiva del divieto di fumare;
- Assicurare la disponibilità in loco, per il pronto uso, dei materiali antincendio e antinquinamento previsti;
- Evitare il qualsivoglia sversamento di carburante o altre sostanze inquinanti a terra ed in mare;
- Non procedere alle operazioni qualora l'unità da rifornire mantenga i motori in moto;
- Vigilare affinché nelle aree destinate al rifornimento e a bordo dell'unità da rifornire non si fumi, non venga eseguita alcuna operazione che possa generare calore o scintille e non sia presente personale estraneo alle operazioni;
- In corrispondenza del punto di rifornimento fisso potrà ormeggiare solamente l'unità da rifornire. Il bunkeraggio deve, pertanto, essere effettuato singolarmente per ciascuna unità, con il divieto di ormeggi c.d. "a pacchetto";
- Vigilare affinché durante le operazioni di rifornimento non sia presente personale estraneo alle operazioni.

Il conduttore dell'unità da rifornire, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento deve:

- antenere pronti all'uso le dotazioni antincendio di cui è provvista l'unità;
- Assicurarsi che sia mantenuto il divieto di fumare e/o accendere fiamme libere, per tutta la durata del rifornimento;
- Ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di carburante e prima di riavviare il motore;
- Adottare ogni accorgimento utile per prevenire situazioni di pericolo.

Presso la banchina destinata al rifornimento è vietato l'ormeggio di unità che non effettuano operazioni di rifornimento, fatte salve le indicazioni contenute nell'Ordinanza n° 40/2015 regolamentante "ACCOSTO MOTONAVI DA PASSEGGERI CON OPERAZIONI DI IMBARCO E SBARCO" in seguito richiamata.

Le operazioni di bunkeraggio possono essere effettuate esclusivamente in ore diurne e non possono essere poste in essere in caso di cattive condizioni meteo ovvero in caso di presenza di scariche atmosferiche e, se già iniziate, devono essere immediatamente sospese.

In caso di sversamento, le operazioni di rifornimento devono essere immediatamente interrotte informando, altresì, tempestivamente l'Autorità Marittima.

Articolo 12 (accosto motonavi passeggeri)

Le manovre di ingresso/uscita dal porto e le conseguenziali operazioni di accosto ed imbarco/sbarco di passeggeri – preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima – devono scrupolosamente osservare le prescrizioni contenute nell'Ordinanza n° 40 del 25 giugno 2015 e ss.mm.ii. di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Articolo 13 (raccolta dei rifiuti)

È fatto obbligo per il concessionario/gestore di smaltire i rifiuti secondo quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

La raccolta e la gestione dei rifiuti dovrà – in ogni caso – essere effettuata nel rispetto delle disposizioni impartite mediante l'Ordinanza n° 58/2009 disciplinante "PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DI RIFIUTI IN PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PIOMBINO NON RICADENTI NELLA GIURISDIZIONE DELL'AUTORITA' PORTUALE" ovvero secondo le sue successive modifiche ed integrazioni.

Purché in linea con le previsioni della soprarichiamata Ordinanza e salva la presenza di concessionari specifici del servizio (ad esempio in ambito regionale), il concessionario/gestore del porto potrà avvalersi, per il supporto tecnico/operativo, di ditte autorizzate, in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 68 cod.nav., con ogni altra previsione normativa/regolamentare ed eventualmente dotate di mezzi nautici antinquinamento per fronteggiare le emergenze sia in porto che nelle acque antistanti.

Articolo 14 (tutela contro gli inquinamenti)

Le unità ormeggiate devono inoltre osservare le seguenti disposizioni di carattere generale:

Ogni unità deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in atto;

È vietato lo svuotamento in mare delle acque di sentina, delle acque reflue, delle acque di lavaggio delle barche, di detriti o altro ovvero l'abbandono nell'area

portuale di rifiuti ed altri oggetti al di fuori dei contenitori/zone appositi/e e con le modalità previste;

I rifiuti liquidi (acque reflue e di sentina ed oli esausti) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dalla Direzione.

In caso di sversamento accidentale di idrocarburi sulla superficie dell'acqua o sulle banchine, moli e pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per eliminare l'inconveniente. La Direzione si attiverà, anch'essa, con i mezzi a disposizione avvisando le autorità competenti (Amministrazione Comunale e Autorità Marittima).

Le spese per la bonifica saranno poste a carico del responsabile.

Art. 15 (Affondamento dell'unità)

Qualora un'unità affondi dentro il porto o nelle immediate vicinanze di questo, il proprietario è obbligato alla rimozione.

Articoli 16 (Impiego sommozzatori)

Nelle acque del porto sono vietate le immersioni da parte di palombari o sommozzatori, fatte salve quelle direttamente commissionate dal Concessionario/gestore connesse con l'attività manutentiva e di gestione.

In tale ipotesi, il concessionario/gestore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- Inviare comunicazione – per i provvedimenti di cui all'Art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione – all'Autorità Marittima indicando il personale impiegato, la tipologia dell'intervento e la durata dello stesso;
- Impiegare esclusivamente il personale in possesso degli idonei brevetti;
- Circoscrivere un'adeguata area di sicurezza d'intervento mediante cime galleggianti e boe di segnalamento;
- Le unità navali presso cui è eventualmente operante un sommozzatore hanno l'obbligo di issare la bandiera A (ALFA) del C.I.S., avvisando contestualmente le unità in transito di prestare la massima attenzione.

A tali ultime unità è fatto obbligo di procedere con la massima prudenza mantenendosi ad una distanza di sicurezza dalla zona di intervento del sommozzatore/palombaro.

Art. 17 (Norme di sicurezza antincendio)

Il Concessionario/gestore deve predisporre un'appropriata organizzazione, dotata di impianti fissi e mobili, per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato, nel rispetto delle clausole accettate con l'atto di concessione demaniale marittima.

In tali circostanze il concessionario/gestore ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

I proprietari delle unità ormeggiate devono comunque osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per il concessionario/gestore di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- 1) In caso di sversamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere

prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle unità circostanti e quanti si trovino in luogo;

- 2) Prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- 3) Controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdita di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- 4) Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- 5) Il rifornimento di carburante all'unità deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nel porto; è assolutamente vietata, nell'ambito del porto, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili -anche se autotrasportati e riforniti di pompe- sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualunque altro sistema; in caso di assoluta necessità -mancanza completa di carburante, impianti in riparazione etc.- l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per qualsiasi quantità o prestazione;
- 6) I compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- 7) Gli estintori di bordo e tutte le dotazioni antincendio devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- 8) In caso di inizio di incendio a bordo di un'unità, sia da parte del personale della stessa che di quello delle unità vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo il concessionario/gestore, che avrà cura di segnalare l'emergenza alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento; al riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio, e, se possibile, anche il telefono. In particolare è attribuita al concessionario/gestore, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porto.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell'utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

Il concessionario/gestore inoltre avrà cura di predisporre, d'intesa con l'Autorità Marittima nell'arco di ogni anno, esercitazioni antincendio con cadenza semestrale al fine di verificare la corretta prontezza e l'operatività del personale e delle dotazioni antincendio.

Ferme restanti le disposizioni antincendio previste dalle pianificazioni vigenti, il proprietario/armatore/conducente di un'unità ormeggiata in porto, deve:

1. Evitare di lasciare sotto tensione, se non strettamente necessario, l'attacco elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e provvedendo alla ricarica delle batterie solo quando l'unità è presidiata o comunque controllata;
2. Verificare la corretta chiusura di tutti i rubinetti dei combustibili, che non vi siano fiamme libere, fornelli a gas e/o altro possibile innesco di incendio a bordo;
3. Provvedere prioritariamente e rapidamente, in caso di incendio, a mettere in sicurezza gli eventuali occupanti dell'imbarcazione e allertare immediatamente i Vigili del Fuoco, la Direzione del porto e l'Autorità Marittima, per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza, azionando gli estintori presenti a bordo e/o in porto, nonché attuando tutte le ulteriori misure ritenute necessarie, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso.

Articolo 18 (Lavori a bordo delle unità, ditte esterne)

lavori di manutenzione a bordo delle unità possono, di norma, essere eseguiti solo all'interno delle aree in concessione appositamente destinate alla cantieristica e devono avvenire nel rispetto delle vigenti norme

In casi particolari e su richiesta dell'utente interessato, la Direzione può autorizzare ad effettuare presso il proprio posto d'ormeggio, anche con l'ausilio di personale tecnico specializzato (purché in regola con gli adempimenti previsti ex Art. 68 del Codice della Navigazione), esclusivamente interventi tecnico manutentivi di scarsa rilevanza, così come meglio definiti dal dispaccio n° DEM3/8501 in data 28.03.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

È comunque vietato l'ingresso nel porto di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione.

Il concessionario/gestore rimane comunque estraneo ai rapporti che intercorrono esclusivamente fra le parti.

Articolo 19 (Lavori a bordo di unità navali con uso di fiamma)

Nell'ambito del porto di Marina di San Vincenzo i lavori di manutenzione delle unità navali che comportino l'uso di fiamma ossidrica o fonti termiche in genere, dovranno avvenire – previa comunicazione alla Direzione e nulla osta dell'Autorità Marittima – nel rispetto delle vigenti norme, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 272 in particolare dagli artt. 46 e 47.

Articolo 20 (Punto di sbarco dei prodotti ittici)

Le unità da pesca normalmente dislocate nel porto devono effettuare le operazioni di sbarco del pescato unicamente presso il loro abituale ormeggio, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, fatto salvo disposizioni particolari emanate, all'occorrenza, dal concessionario demaniale marittimo del porto, sentito l'ente comunale, o dall'Autorità Marittima.

Articolo 21 (Divieti generali)

All'interno del porto turistico di San Vincenzo È VIETATO:

- Avvicinarsi alle bitte e cavi di ormeggio durante le manovre di ormeggio/disormeggio delle unità;
- Sostare con qualsiasi mezzo, ovvero recare qualunque intralcio al rapido impiego delle prese idriche della rete antincendio del porto, idoneamente indicata mediante segnaletica orizzontale e verticale;
- Intralciare le operazioni di ormeggio/disormeggio di qualsiasi unità;
- Ormeggiare, anche solo temporaneamente, in zone/pontili/banchine non espressamente dedicate a tale scopo, sulla base della planimetria del vigente piano ormeggi;
- Imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose;
- Effettuare la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea;

- Immergersi anche in prossimità delle imbarcazioni, per effettuare ispezioni, visite, interventi di manutenzione o riparazioni. Tali attività potranno essere svolte solamente da personale specializzato, riconosciuto dalla Direzione;
- Ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili nonché tutte le aree non destinate espressamente al deposito;
- Lasciare le unità all'ormeggio con il motore principale in moto senza la presenza a bordo di una persona abilitata ad intervenire in caso di necessità o pericolo. Durante la permanenza nello specchio acqueo portuale, l'impiego deve essere limitato al tempo strettamente indispensabile alle operazioni di riscaldamento degli stessi e di manovra;
- Dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore e di estrema necessità, dandone comunque immediata comunicazione al concessionario/gestore ed all'Autorità marittima;
- Mantenere in funzione il radar di bordo;
- Effettuare ogni tipo di evoluzione non connessa con le manovre di ormeggio;
- Accendere fuochi;
- Effettuare gare nautiche/sportive con l'impiego di unità, a prescindere dalla tipologia, dimensioni e propulsione nelle acque portuali e in quelle immediatamente prospicienti l'imboccatura;
- Effettuare esercitazioni ed allenamenti di qualsivoglia genere;
- Praticare Sci nautico, paracadutismo ascensionale, surf, windsurf, e *kite-surf*;
- Effettuare ogni altra attività di superficie o subacquea non espressamente autorizzata;
- Eseguire carenaggi con sbandata;
- Lavaggio delle unità con detersivi schiumosi e comunque non biodegradabili;
- Gettare/riversare, sia in acqua che sulle banchine fisse e galleggianti, rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, detriti e liquidi inquinanti;
- Ogni altra attività/operazione che possa pregiudicare, anche in maniera lieve, la sicurezza della navigazione, portuale e dell'ambiente marino e costiero, nonché dell'incolumità pubblica.

Nell'area portuale è inoltre vietato:

- Gettare, abbandonare, depositare, riunire rifiuti, di qualsiasi genere, sui pontili, sulle banchine ed in qualsiasi altra area del porto non destinata allo scopo. I rifiuti dovranno essere conferiti secondo le modalità stabilite dal vigente "Piano di gestione rifiuti" approvato con Ordinanza 58/2009 in data 17 luglio 2009, dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;
- L'impiego di motori, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di manovra;
- Effettuare a bordo delle unità (sia a terra che in acqua) lavori con uso fiamma, senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta come previsto al precedente art. 20.

Articolo 22 (Ulteriori obblighi)

Il concessionario/gestore dovrà monitorare i bollettini meteo ed ogni altro pertinente avviso/allerta, attivandosi, nel caso di previsioni avverse, per la massima diffusione possibile presso l'utenza portuale e circa la conseguente possibile interdizione delle banchine interessate.